

P.G.N. 35134/131

Cesena, 1 settembre 2017

**AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE
SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEI COMUNI DI
BAGNO DI ROMAGNA - MERCATO SARACENO - MONTIANO - SARSINA e
VERGHERETO
(Aggiornamento al 30/11/2017)**

Ai sensi e per gli effetti dei seguenti atti:

- Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 15 del 9 giugno 2015 "Specificazione dei requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP, di cui all'art.15 della L.R. 8 agosto 2001, n.24, e metodologia per il calcolo dei canoni di ERP";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 894 del 23 giugno 2016 "Determinazione dei requisiti economici per l'accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni e.r.p.";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 739 del 31 maggio 2017 "Correttivi alla metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di erp definita dalla D.G.R. n. 894/2016";
- Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 27 del 21 dicembre 2015 "Approvazione del Codice delle norme regolamentari in materia di Servizi Sociali, Socio-Sanitari e Socio-Abitativi";
- Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 1 del 20 gennaio 2016 "Definizione dei punteggi per la formulazione delle graduatorie di accesso all'e.r.p. di cui al Codice delle norme regolamentari in materia di Servizi Sociali, Socio-Sanitari e Socio-Abitativi approvato con deliberazione consiliare n. 27/2015".

SI INFORMANO

I cittadini interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'aggiornamento delle vigenti graduatorie per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel territorio dei Comuni di **BAGNO DI ROMAGNA – MERCATO SARACENO - MONTIANO – SARSINA e VERGHERETO**, formulate a seguito dell'avviso P.G.N. 38152 del 5 ottobre 2015. -

La domanda dovrà essere inviata all'Unione dei Comuni Valle del Savio entro il 30 Novembre 2017 secondo le modalità contenute nel presente avviso.

Tutti i richiedenti già collocati nelle vigenti graduatorie, qualora fossero ancora interessati all'accesso all'edilizia residenziale pubblica, non dovranno ripresentare la domanda, a meno che non intendano far valere nuove condizioni sopravvenute.

REQUISITI D'ACCESSO

I requisiti per accedere all'assegnazione degli alloggi di e.r.p., di seguito riportati, sono stabiliti dagli artt. 15 e 24 della L.R. n. 24/2001 e successive modifiche e integrazioni, dalle Deliberazioni di Consiglio Regionale n. 15 del 9 giugno 2015, nonché dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 894 del 13 giugno 2016 e n. 739 del 31 maggio 2017.

Per il richiedente:

A) CITTADINANZA:

può richiedere l'assegnazione:

- il cittadino italiano;
- il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- il familiare con cittadinanza extraUE, di un cittadino dell'Unione Europea;
- il cittadino titolare di protezione internazionale (Status di rifugiato e di protezione sussidiaria);
- il cittadino straniero, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione, titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
- cittadino straniero titolare o di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA: *Ogni cittadino può fare domanda esclusivamente per accedere alle graduatorie formulate dall'Unione per il Comune di Residenza e/o per quello dove ha sede la propria attività lavorativa.*

E' richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- b1) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nella Regione Emilia Romagna da almeno 3 anni;
- b2) residenza anagrafica o sede dell'attività lavorativa nel Comune dove è ubicato l'alloggio per cui si presenta la domanda.
Per sede dell'attività lavorativa si intende la titolarità in capo al richiedente di un rapporto di lavoro con impresa avente sede legale o unità produttiva stabilmente ubicata nel territorio comunale;
- b3) il richiedente iscritto all'AIRE del Comune di appartenenza può fare domanda solo se dimostra la residenza anagrafica nella Regione Emilia Romagna per almeno tre anni anche non continuativi.

Per il richiedente e per gli altri componenti il nucleo familiare avente diritto:

C) NON TITOLARITA' DI DIRITTI REALI SU ALLOGGI:

c1) i componenti il nucleo familiare avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso e/o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione di un alloggio e.r.p.:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio risulti inagibile;

- la nuda proprietà di un alloggio anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art.560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà su un alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale.

D) REDDITO PER L'ACCESSO:

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, in base all'I.S.E.E. (Indicatore della situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

d1) VALORE I.S.E.E.

Non deve superare Euro 17.154,00.

d2) PATRIMONIO MOBILIARE

- Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a Euro 35.000, al lordo delle franchigie previste dal D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni, rapportato alla scala di equivalenza prevista dalla medesima norma.

E) INSUSSISTENZA DEI SEGUENTI MOTIVI OSTATIVI:

- e1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di e.r.p. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77, della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di e.r.p., sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
- e2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, semprechè l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e3) essere occupante abusivo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- e4) aver rilasciato da meno di dieci anni un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente;

Tutti i requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E), anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare anagrafico, **alla data di presentazione della domanda** e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 della L.R. 24/2001 e dall'art. 47 del Codice delle norme regolamentari in materia di servizi sociali, socio-sanitari e socio-abitativi.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di accesso all'e.r.p. devono essere compilate **esclusivamente** sui moduli predisposti dall'Unione dei Comuni Valle del Savio, in distribuzione negli uffici sotto indicati, **presso i quali sarà possibile ottenere anche assistenza nella compilazione dell'istanza:**

1. Unione dei Comuni Valle del Savio nella sede di:

- Cesena, c/o Palazzo Comunale - P.zza del Popolo 10 – Ufficio Casa, 0547/356272- 492 -345 nei giorni di LUNEDI' e MERCOLEDI' dalle 8,30 alle ore 13,30 - GIOVEDI' dalle 8,30 alle ore 13,30 e dalle 14,30 alle ore 17,00;

2. Sportello sociale del Comune di residenza, nelle sedi di:

- **Mercato Saraceno** c/o Palazzo Comunale - Piazza Mazzini n. 50, nei giorni di **Lunedì dalle 8,30 alle 10,30** e di **Venerdì dalle 12,30 alle 13,30**;
- **Sarsina** c/o Palazzo Comunale - Via De Gasperi 9, nei giorni di **Martedì dalle 8,00 alle 9,00** e di **Giovedì dalle 14,30 alle 17,30**;
- **Bagno di Romagna** c/o sede Palazzo Comunale S.Piero in Bagno P.zza Martiri 25 Luglio 1944, nei giorni di **Martedì dalle 14,30 alle 17,30** e di **Mercoledì dalle 12,00 alle 14,00**;
- **Verghereto** c/o sede Palazzo Comunale, Via Caduti d'Ungheria 11, il **Giovedì dalle 11,30 alle 12,30**.

*Nelle sedi dello Sportello Sociale sarà possibile accedere **esclusivamente previo appuntamento da fissare telefonicamente al n. 377 6845602.***

La documentazione necessaria, da allegare all'istanza, è elencata nella nota informativa, in distribuzione unitamente al modulo di domanda, presso i suddetti uffici.

Inoltre, il presente avviso e la relativa modulistica, sono disponibili anche sul sito internet www.unionevallesavio.it dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e sul sito internet dei singoli Comuni coinvolti.

NELLA DOMANDA, REDATTA IN BOLLO, DEVONO ESSERE INDICATI GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA DICHIARAZIONE E ATTESTAZIONE ISEE RESA AI SENSI DEL DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la propria responsabilità penale, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, a richiesta e qualora necessario, l'idonea documentazione probatoria del possesso dei requisiti, come previsto nel vigente regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore dell'Unione da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

In particolare, quanto al possesso dei requisiti, il concorrente, dichiara nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che sussistono a favore suo e dei componenti il nucleo familiare avente diritto i requisiti prescritti dalla vigente normativa.

Al fine dell'attribuzione dei punteggi, viene di seguito indicata, ove necessario, la documentazione da produrre:

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA

CONDIZIONI SOGGETTIVE (punteggio massimo attribuibile 27 punti su 100)

A-1	<u>Nucleo formato da ultra-settantacinquenni</u>	<u>Punti 6</u>
A-2	<u>Nucleo formato da ultra-sessantacinquenni</u>	<u>Punti 3</u>
A-3	<u>Presenza nel nucleo richiedente di un ultra-settantacinquenne</u>	<u>Punti 3</u>
A-4	<u>Invalidità totale o non autosufficienza (come definita dalla L.R. 5/1994), cieco assoluto, sordomuto, riconoscimento gravità dell'handicap ex legge 104/1992</u>	<u>Punti 10</u>
A-5	<u>Invalidità pari o superiore al 67% ed inferiore al 100%, cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi</u>	<u>Punti 6</u>
A-6	<u>Invalidità pari o superiore al 46% e inferiore al 67%</u>	<u>Punti 4</u>

A-7	<u>Minore con riconoscimento invalidità civile</u>	<u>Punti 8</u>
A-8	<u>Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da un solo genitore e da figli, di cui almeno uno minorenni. (Il punteggio in questa ipotesi viene attribuito nel caso in cui alla data della domanda nel nucleo del richiedente così come individuato ai sensi del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013 (ISE e ISEE) sia presente un solo genitore, senza altri adulti diversi da eventuali figli maggiorenni)</u>	<u>Punti 5</u>
A-9	<u>Presenza di figli fiscalmente a carico (punteggio per ogni figlio)</u>	<u>Punti 2</u>
A-10	<u>Giovane coppia i cui componenti siano ambedue di età inferiore a 35 anni, sposati o conviventi more-uxorio anagraficamente. In tale ultimo caso la convivenza anagrafica deve sussistere da almeno un biennio</u>	<u>Punti 3</u>

CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE (punteggio massimo attribuibile 25 punti su 100)
--

B-1	<u>Nucleo richiedente incluso dai servizi sociali in progetti di assistenza e recupero a fronte di gravi conflitti familiari e/o violenze in famiglia (comprovate da presentazione di formale denuncia-querela, con pronunciamento della magistratura)</u>	<u>Punti 15</u>
B-2	<u>Nucleo richiedente con componente affetto da gravi patologie, già in carico ai Servizi Sociali o Socio-Sanitari, che comportano un carico assistenziale molto elevato e/o a rischio di istituzionalizzazione</u>	<u>Punti 10</u>

Le situazioni sopra specificate devono risultare da apposite attestazioni o relazioni rilasciate dai Servizi Sociali.
La condizione B2 non è cumulabile con le condizioni da A4 ad A7.

CONDIZIONI OGGETTIVE (punteggio massimo 20 punti su 100)
--

C-1	<u>Provvedimento esecutivo di sfratto, o ordinanza comunale di sgombero, che determini il rilascio coattivo dell'alloggio entro 12 mesi</u>	<u>Punti 18</u>
C-2	<u>Provvedimento esecutivo di sfratto, o ordinanza comunale di sgombero, che determini il rilascio coattivo dell'alloggio oltre 12 mesi</u>	<u>Punti 9</u>

Nel caso in cui il provvedimento esecutivo di sfratto (o l'ordinanza comunale di sgombero) determini il rilascio coattivo dell'alloggio entro 12 mesi dalla sua pronuncia, e tale rilascio non sia stato eseguito entro i dodici mesi successivi alla scadenza del suddetto termine, verrà attribuita la condizione di cui al punto C-2.

I provvedimenti esecutivi di sfratto, di norma, non devono essere stati intimati per morosità.

Sono valutabili, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, i provvedimenti di sfratto per morosità qualora ricorra una delle seguenti situazioni:

- casi in cui l'Unione dei Comuni Valle del Savio attesti che si tratta di soggetti in carico ai Servizi Sociali e in situazione di grave difficoltà economica determinata da rilevanti problematiche insorte dopo la stipula del contratto di locazione, riferite ad uno o più componenti del nucleo richiedente, conseguenti ad infortuni o gravi malattie con esito invalidante di grado non inferiore al 46% e che gli stessi producano per il nucleo familiare una forte riduzione reddituale non inferiore al 40%, determinabile attraverso una simulazione dell'ISE del nucleo aggiornata tenendo conto della situazione reddituale relativa all'anno in corso;
- casi in cui si tratti di una inadempienza determinata da perdita del lavoro da parte di uno o più componenti del nucleo familiare richiedente, intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione, purché questa condizione sia opportunamente documentata e persistente al momento della domanda.

Il punteggio di cui ai punti C-1 e C-2 viene comunque riconosciuto e mantenuto per i 6 mesi successivi al rilascio volontario dell'alloggio qualora detto rilascio sia avvenuto in presenza di sfratto esecutivo come definito ai sensi dei punti sopra richiamati, anche se la soluzione abitativa autonomamente reperita dall'interessato non corrisponde ai

requisiti di precarietà di cui al successivo punto C-3.

da documentarsi con copia del provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio emesso dal Tribunale (per gli sfratti) o dal Sindaco (per le ordinanze di sgombero).

C-3 **Sistemazione precaria, accertata dall'autorità competente o procurata dal Comune o dall'Unione dei Comuni Valle del Savio, determinatasi a seguito di sfratto esecutivo o eseguito** **Punti 18**

C-4 **Sentenza o provvedimento giudiziale (comprese le sentenze di fallimento ed i conseguenti decreti di trasferimento della proprietà) muniti di formula esecutiva, comportanti l'obbligo di rilascio dell'alloggio** **Punti 7**

C-5 **Allontanamento dall'alloggio messo a disposizione nell'ambito delle prestazioni connesse a contratti di lavoro, a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro e per motivo oggettivo, a condizione che detto rapporto di lavoro abbia avuto durata superiore a due anni** **Punti 5**

C-6 **Sistemazione provvisoria procurata da oltre 12 mesi dal Comune o dall'Unione dei Comuni Valle del Savio, direttamente o tramite Agenzie o altri soggetti da essa individuati** **Punti 15**

C-7 **Perdita dell'alloggio per separazione legale (giudiziale o consensuale omologata dal giudice) purché dalla sentenza risulti l'obbligo di rilasciare l'alloggio** **Punti 7**

C-8 **Alloggio anti – igienico** **Punti 5**

L'anti-igienicità deve essere provata da certificato della competente AUSL che ne attesti la non risanabilità con interventi di manutenzione ordinaria.

Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede nell'alloggio almeno da due anni.

I punteggi di cui alle lettere C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7 e C-8 non sono cumulabili tra di loro.

C-9 **Ambienti impropriamente adibiti ad uso abitativo** **Punti 5**

Si fa riferimento ad ambienti privi della destinazione d'uso a civile abitazione.

Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede in tali ambienti almeno da due anni.

C-10 **Sovraffollamento:**

➤ **1 persona oltre gli standard** **Punti 1**

➤ **2 persone oltre gli standard** **Punti 2**

➤ **3 persone o più oltre gli standard** **Punti 3**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui sopra si fa riferimento agli standard abitativi così come individuati all' art. 44 del codice delle norme regolamentari.

Il punteggio è attribuibile qualora il sovraffollamento persista almeno da un anno.

CONDIZIONI ECONOMICHE (punteggio massimo attribuibile 16 punti su 100)

D-1 **Reddito ISEE** **Punti 0/8**

(da attribuire per fasce di reddito ISEE)

Inferiore a € 5.500,00 **Punti 8**

da € 5.500,00 a € 8.004,00 **Punti 6**

da € 8.004,01 a € 11.435,00 **Punti 4**

da € 11.435,01 a € 14.867,00 **Punti 1**

oltre € 14.867,00 **Punti 0**

D-2 Ammontare del canone annuo

- **Superiore o uguale a 7.200 €/anno** **Punti 8**
- **Da 4.801 €/anno a 7.199,99 €/anno** **Punti 7**
- **Da 2.401 €/anno a 4.800,99 €/anno** **Punti 5**
- **Inferiore a 2.400,99 €/anno** **Punti 3**

CONDIZIONE RESIDENZIALE E ANZIANITA' DI PERMANENZA IN GRADUATORIA (punteggio massimo attribuibile 12 punti su 100)

E-1 Anzianità di residenza nel Comune di appartenenza alla data di scadenza del bando

- **Da oltre 5 anni fino a 9 anni** **Punti 2**
- **Da oltre 9 anni fino a 13 anni** **Punti 4**
- **Da oltre 13 anni fino a 18 anni** **Punti 6**
- **Oltre 18 anni** **Punti 8**

E-2 Anzianità di permanenza in graduatoria

Da attribuire per ogni anno di permanenza continuativa in graduatoria **Punti 1**

L'Unione dei Comuni, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 241/90 in materia di procedimento amministrativo e sulla base delle situazioni dichiarate in domanda dal richiedente, provvederà all'esame delle istanze presentate, e a tutti gli adempimenti stabiliti dall'art. 40 del vigente Codice delle norme regolamentari in materia di Servizi Sociali, Socio-Sanitari e Socio-Abitativi.

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003

I dati personali comunicati nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata sono necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.

Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell'espletamento delle procedure richieste.

Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di accedere agli alloggi.

I dati potranno essere comunicati all'Azienda Casa Emilia Romagna (A.C.E.R.) della Provincia di Forlì-Cesena e alla Commissione Tecnica Alloggi Erp e alla Regione Emilia Romagna.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D.Lgs. n. 193/2003 mediante apposita istanza indirizzata al Settore Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Unione dei Comuni Valle del Savio nella figura del suo legale rappresentante, e il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi Sociali Dott. Matteo Gaggi.

LA RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O.
(DOTT.SSA MANUELA BALDINI)

